

nr 285/13 VG
nr 712 Col



IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

L'Aquila

Riunito nella Camera di Consiglio, con la presenza dei
Giudici:

Dott. Donatella Formisano Presidente est.
Dott. Silvia Reitano Giudice
Dott. E. Santilli Giudice onorario
Dott. P. Farello Giudice onorario

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti del procedimento RG.n. 285/13 VG relativo
al minore B A. nato a Sant'Omero il 30 agosto
2007 di fu B N e F L ;

Rilevato che con ricorso presentato ai sensi dell'art. 31
D.lgs.vo n. 286/1998 depositato il 26 giugno 2013 B.
L' , madre del minore (il padre e' deceduto), e
S M) , nonna materna, chiedevano l'autorizzazione al
rilascio del permesso di soggiorno a beneficio di
quest'ultima per le ragioni di cui al ricorso al quale si
rinvia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 31 D.lvo n. 286/98,
l'autorizzazione a permanere in Italia possa essere
concessa ove sussistano "gravi motivi" connessi con lo
sviluppo psicofisico del minore che si trovi in territorio
italiano tenuto conto dell'età e delle condizioni di
salute;

Of

che la normativa invocata e' stata oggetto di pronunce con le quali la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. unite n. 21799 del 25 ottobre 2010) ha fortemente ampliato l'ambito di applicazione riconoscendo la sussistenza dei "gravi motivi" fondanti l'autorizzazione a permanere in territorio italiano ogni volta in cui possa ravvisarsi un grave pregiudizio per l'integrità psicofisica del minore a seguito dell'allontanamento del familiare; piu' precisamente, la Corte ha statuito che "La temporanea autorizzazione alla permanenza del familiare del minore prevista dall'art. 31 D.Lgs. n. 286/98, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente correlate alla salute del minore, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui e' cresciuto. Trattasi di situazioni di per se' non di lunga od indeterminabile durata e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare";

rilevato che la normativa a tutela dei minori stranieri extracomunitari in Italia, numerosa e dispersa in una serie di norme di diverso grado (Convenzioni, leggi, decreti, regolamenti, circolari), deriva da due corpi normativi: quello che disciplina la tutela dei minori e

quello che regola la posizione amministrativa dei cittadini stranieri extracomunitari in Italia;

che l'art. 31 invocato,, nell'ambito delle Nuove disposizioni a favore dei minori della Legge n. 40/98, prevede che il "familiare" di un minore presente in Italia possa essere autorizzato dal Tribunale per i minorenni all'ingresso o al soggiorno in deroga alle altre disposizioni in materia di immigrazione per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore distinguendo tra autorizzazione all'ingresso e autorizzazione al soggiorno (Cass. N. 22216 del 16 ottobre 2006): nel primo caso "la presenza dei gravi motivi deve essere puntualmente dedotta dal ricorrente ed accertata dal Tribunale come emergenza attuale, mentre nel caso di autorizzazione al permesso di soggiorno l'autorizzazione alla permanenza del familiare, che diversamente dovrebbe essere espulso, richiede che "la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi possa essere attuale, ma anche dedotta quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare sin allora presente e cioè' di una situazione futura ed eventuale rimessa all'accertamento del giudice minorile";

Ritenuto che il diritto del minore a mantenere rapporti continuativi con la famiglia (Il diritto all'unità familiare e' sancito dagli artt. 7,10,18 e 22 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989) debba andare oltre i genitori ed essere, quindi, esteso al familiare con il quale egli ha instaurato una relazione affettiva primaria e significativa;

che, nel caso in esame, come emerge dalla relazione del Servizio Sociale in data 21 settembre 2012, la nonna del



10.05 From: 10.058184050 Page: 4/8

minore e' venuta in Italia in quanto il genero (poi deceduto) probabilmente anche dedito all'uso di sostanze stupefacenti era maltrattante sia verso la moglie che verso il bambino; la presenza della nonna materna ha contribuito alla stabilita' emotiva ed affettiva del minore. Invero non puo' dubitarsi che per il bambino, di appena sei anni, subire l'allontanamento della nonna con conseguente impossibilita' di avere rapporti con lei e di poterla anche solo vedere, costituisca un sicuro danno che porrebbe in serio pericolo il suo sviluppo psicofisico. Ne' si puo' ritenere che l'interesse del minore venga strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza del familiare privo dei requisiti dovuti per la permanenza in Italia. Come e' noto, infatti, l'art. 31 piu' volte citato riconosce allo straniero adulto la possibilita' di ottenere un permesso di soggiorno necessariamente temporaneo e non convertibile in permesso per motivi di lavoro.

D'altra parte l'interpretazione ampia del termine "familiare" utilizzato dalla legge, al di la' della letteralita', risponde al principio del superiore interesse del minore ed al riconoscimento di una condizione giuridica particolare fatta di diritti inviolabili e di superiori interessi che devono essere tenuti in preminente considerazione in ogni decisione relativa ai fanciulli di competenza di organi amministrativi, giurisdizionali o legislativi, come detta l'art. 3 comma 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e come ribadisce l'art. 26 comma 3 L. 40/98 (art. 28 Testo Unico).

Nella stessa legge n. 40/98 alcune disposizioni particolari riguardanti i rapporti familiari dei minori appaiono costituire diretta applicazione di questo principio. Si pensi al ricongiungimento al genitore naturale e al trattamento piu' favorevole riservato ai

genitori stranieri di minori italiani, oltre appunto alla speciale procedura con cui il Tribunale per i minorenni può autorizzare temporaneamente l'ingresso o la permanenza in Italia di "parenti" di minori che già si trovano sul territorio nazionale.

Ancora, tale interpretazione più favorevole all'interesse del minore risponde al principio riconosciuto più volte dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 28 del 1995 e n. 203 del 1997) in cui si è chiaramente affermato che nel nostro ordinamento la garanzia della convivenza del nucleo familiare si radica nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia (largamente intesa) e in particolare, nell'ambito di questa, ai figli minori.

I minori stranieri, anche nel caso in cui siano entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 resa esecutiva con la legge n. 176/91. La Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto ed in considerazione preminente il superiore interesse del minore e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazione;

Ritenuto, quindi, che la soluzione ermeneutica proposta nel caso in esame sia confortata dai principi costituzionali e che l'allargamento al familiare del minore (la nonna) della invocata disciplina sia necessario per non smembrare l'attuale "sistema familiare" nel quale egli ha trovato una stabilità affettiva indispensabile per crescere sereno;

p.q.m.

Visti gli artt. 31 co. 3 D.Lgs. n. 286/98 e 333 e segg. c.c.;

su conforme parere del PMM;

autorizza la permanenza in Italia di S M. per il periodo di anni due a decorrere dalla comunicazione del presente decreto;

dichiara che la predetta ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;

incarica il Servizio Sociale Unione Comuni Città Territorio Val Vibrata di vigilare nell'ambito delle proprie competenze amministrative sul nucleo familiare riferendo al PMM presso questo Tribunale per i minorenni qualora dovesse sopravvenire la necessità di sospendere, modificare o revocare il presente provvedimento.

Si comunichi al PMM, ai ricorrenti, al Prefetto, al Questura e alla competente Autorità Diplomatica.

Così deciso in L'Aquila il 8 novembre 2013

Il Presidente

Depositato negli atti
del Tribunale Minorile
Aquila il 25 NOV 2013

Paul